

COMUNE DI RONCO
sopra ASCONA



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI UNA
PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE
A FAVORE DEGLI ANZIANI,
DEI SUPERSTITI E DEGLI INVALIDI

Art. 1 Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, il Comune di Ronco s/Ascona concede un aiuto complementare comunale.

Art. 2 Beneficiari

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune che beneficiano della prestazione complementare cantonale dell'AVS o AI e che:

- non sono collocati in case per anziani o medicalizzate;
- non ricevono sussidi secondo la legge sull'assistenza sociale.

Per i nuovi arrivati il diritto nasce con il 1. gennaio dell'anno seguente all'arrivo; mentre per i parenti e in caso di decesso il contributo è riconosciuto pro rata tempore per i mesi interi.

Art. 3 Prestazioni

Le prestazioni vengono riconosciute in ragione di 1/10mo dell'importo delle prestazioni dell'aiuto complementare cantonale per il medesimo anno.

Art. 4 Modo di pagamento

Le prestazioni vengono versate in due rate semestrali, a giugno e dicembre, tramite giro postale o bancario.

Art. 5 Condizioni per l'ottenimento

Gli aventi diritto devono presentare domanda scritta al Municipio, tramite l'Agenzia comunale AVS/AI, la quale dopo esame degli elementi di diritto, la trasmette al Municipio per decisione, accompagnata da un preavviso e dal calcolo di fissazione della prestazione complementare cantonale.

Art. 6 Garanzie

La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno nè soggetta ad esecuzione forzata; ogni cessione costituzione in pegno della stessa è nulla.

La prestazione complementare comunale è sospesa se, per effetto della sua cessione, altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 7 restituzione

La prestazione complementare comunale secondo il presente regolamento deve essere negata oppure restituita se il Municipio è indotto o è stato indotto in errore mediante indicazioni false o dissimulazioni di cose vere.

Resta riservata l'azione penale.

Art. 8 Assunzione degli oneri

Gli oneri causati dalla concessione della prestazione complementare comunale sono a carico della gestione ordinaria e iscritti in una voce contabile apposita.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1990.

PER IL Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

(Sussigan R.)

(Candolfi A.)

Approvato dal Consiglio comunale in data
4 settembre 1989

Esposto all'albo comunale dal 07.09. al 23.09.1989.